

D.d.u.o. 6 luglio 2017 - n. 8143**Modalità per l'espletamento delle verifiche quindicennali sugli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico e privato ex d.g.r. 9 giugno 2017, n. 6698**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E
TUTELA DEI CONSUMATORI

Visto il d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 che all'art. 1, comma 5 stabilisce che gli impianti di distribuzione carburanti sono soggetti a verifiche sull'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale da effettuarsi, da parte del Comune territorialmente competente, al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica;

Vista l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che al Titolo II, capo IV disciplina la materia di distribuzione carburanti prevedendo tra le varie competenze dei Comuni all'art. 85, comma 1, lettera m) l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti;

Richiamata la d.g.r. 9 giugno 2017, n. 6698 «Riordino e razionalizzazione delle disposizioni attuative della disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti e sostituzione delle dd.gg.rr. 11 giugno 2009, n. 9590, 2 agosto 2013, n. 568, 23 gennaio 2015 n. 3052, 25 settembre 2015, n. 4071, 26 settembre 2016 n. 5613» che dispone anche rispetto verifiche quindicennali di cui al d.lgs. 32/1998 e alla l.r. 6/2010;

Dato atto che all'Allegato A art. 20, comma 7 della richiamata d.g.r. 9 giugno 2017, n. 6698 è stabilito che al fine di effettuare le verifiche quindicennali di cui al d.lgs. 32/1998 e alla l.r. 6/2010 il Comune competente territorialmente raccoglie le certificazioni attestanti le ispezioni periodiche effettuate sulle varie componenti dell'impianto, secondo le modalità che saranno definite con apposito provvedimento della Direzione Generale della Giunta regionale competente in materia di carburanti per autotrazione;

Considerata la necessità di disciplinare le modalità per l'espletamento della procedura di verifica quindicennale in attuazione della richiamata dgr 9 giugno 2017, n. 6698;

Dato atto che, per definire le modalità per l'espletamento della procedura di verifica quindicennale nonché l'elenco di certificazioni attestanti le ispezioni periodiche effettuate sulle varie componenti dell'impianto ai fini del mantenimento delle condizioni di tutela sanitaria e ambientale, sono stati effettuati specifici incontri tecnici con le autorità regionali ambientali e sanitarie;

Preso atto del parere favorevole di ARPA, ATS e ANCI relativo alle modalità per l'espletamento della procedura di verifica quindicennale;

Ritenuto pertanto di approvare l'Allegato A «Modalità per l'espletamento delle verifiche quindicennali sugli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico e privato», quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. n. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare:

- la deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2013 n. 87 «Il Provvedimento Organizzativo 2013» che, nell'allegato A, definisce gli assetti organizzativi della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;
- il decreto del Segretario Generale 25 luglio 2013 n. 7110 «Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle Direzioni Generali della Giunta regionale - X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze della Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei Consumatori;

DECRETA

1. Di approvare l'Allegato A «Modalità per l'espletamento delle verifiche quindicennali sugli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico e privato».

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it.

Il dirigente della unità organizzativa
commercio, reti distributive, programmazione,
fiere e tutela dei consumatori
Paolo Mora

Modalità per l'espletamento delle verifiche quindicennali sugli impianti di distribuzione carburante ad uso pubblico e privato
1. Iter procedurale delle verifiche quindicennali sugli impianti di distribuzione carburanti

Il Comune territorialmente competente trasmette alla Società titolare dell'impianto (in prosieguo, per semplicità Società) la richiesta di documentazione contenuta nell'"Elenco delle certificazioni attestanti le ispezioni periodiche effettuate sulle varie componenti dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e della tutela ambientale nell'ambito delle verifiche quindicennali sugli impianti di distribuzione carburanti" che dovrà includere una espressa dichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con espresso richiamo alle sanzioni previste all'art. 76 del medesimo D.P.R. in relazione alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia in caso di dichiarazioni mendaci, formulazione o uso di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità) del legale rappresentante della Società, che la documentazione trasmessa su supporto magnetico (CD) nonché in forma cartacea risulti identica per contenuto e ne attesti la veridicità.

Tale documentazione dovrà essere prodotta:

- a) sia su supporto magnetico (CD) o USB;
- b) sia in formato cartaceo: in unica copia.

Unitamente alla documentazione sopra richiamata dovrà essere allegato il sopra citato "Elenco delle certificazioni attestanti le ispezioni periodiche effettuate sulle varie componenti dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e della tutela ambientale nell'ambito delle verifiche quindicennali sugli impianti di distribuzione carburanti" che dovrà includere una espressa dichiarazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con espresso richiamo alle sanzioni previste all'art. 76 del medesimo D.P.R. in relazione alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia in caso di dichiarazioni mendaci, formulazione o uso di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità) del legale rappresentante della Società, che la documentazione trasmessa su supporto magnetico (CD) nonché in forma cartacea risulti identica per contenuto e ne attesti la veridicità.

In caso di inadempimento (totale o parziale) delle richieste formulate dal Comune, quest'ultimo invia secondo la prassi un sollecito alla Società.

In caso di perdurante inadempimento, nonostante il sollecito, il Comune emetterà una conseguente e formale diffida.

A fronte di quest'ultima diffida ed accertato il perdurante inadempimento della Società, il Comune adotterà il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, in attuazione dell'art. 100 comma 3 lettera a) della L.R. n. 6/2010 e s.m.i..

La sospensione dell'autorizzazione sarà revocata dal Comune una volta soddisfatte le richieste di integrazione che hanno dato origine alla diffida.

Il Comune, verificata la completezza formale della documentazione richiesta ed indicata nell'"Elenco delle certificazioni attestanti le ispezioni periodiche effettuate sulle varie componenti dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e della tutela ambientale nell'ambito delle verifiche quindicennali sugli impianti di distribuzione carburanti", trasmette ad ATS ed ARPA la documentazione prodotta dalla Società per le relative valutazioni, secondo le seguenti modalità:

- ATS valuta la documentazione, trasmessa dal Comune in relazione a tutti gli impianti ubicati nel territorio comunale, per le parti di propria competenza in caso di esito positivo delle verifiche effettuate e comunica, al medesimo Comune, il proprio assenso al rilascio del "*l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria*".
- ARPA valuta solo le parti di propria competenza della documentazione che perverrà alla stessa con richiesta motivata da parte del Comune; le motivazioni dell'inoltro ad ARPA dovranno scaturire da una preventiva verifica formale eseguita dal Comune medesimo sulla documentazione prodotta da parte della Società. In caso di esito positivo delle verifiche effettuate ARPA comunica, al medesimo Comune, il proprio assenso al rilascio del "*l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza ambientale*".
- Qualora ATS e ARPA necessitino di ulteriori chiarimenti/integrazioni dovranno contattare direttamente la Società titolare dell'impianto oggetto di verifica, informandone per conoscenza il Comune.

Il Comune ricevuta la comunicazione sulle valutazioni eseguite da ATS e ARPA, procede a comunicare alla Società l'idoneità tecnica, ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale dell'impianto di distribuzione di carburante, ai sensi del D.Lgs. n. 32/1998 e della L.R. 6/2010.

Qualora le valutazioni di ATS e ARPA pervengano con prescrizioni/condizioni il Comune provvederà a comunicare formalmente queste ultime alla Società ed a richiedere a quest'ultima quanto necessario per conformarsi alle stesse.

Nel caso di autorizzazioni/certificazioni *in itinere*, sia per le nuove autorizzazioni che per i rinnovi delle stesse (v. quanto indicato sopra in relazione all'Autorizzazione agli scarichi idrici) la verifica potrà concludersi con l'idoneità tecnica di cui sopra, precisando che tale idoneità è «condizionata» al rilascio della nuova autorizzazione e conseguente acquisizione della medesima da parte del Comune.

2. Elenco delle certificazioni attestanti le ispezioni periodiche effettuate sulle varie componenti dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e della tutela ambientale nell'ambito delle verifiche quindicennali sugli impianti di distribuzione carburanti. Per gli impianti di distribuzione ad uso privato le certificazioni, qualora previste ma diverse da quelle per gli impianti di distribuzione ad uso pubblico, sono riferite alle specifiche ispezioni periodiche previste per legge e vanno riportate nell'Elenco seguente.

SOCIETÀ
UBICAZIONE IMPIANTO
AREA (pubblica, privata, patrimoniale)
USO (pubblico/privato)

DOCUMENTAZIONE per la verifica dei parametri « SANITARI » (SAN) e « AMBIENTALI » (AMB)				
CODICE DI RIFERIMENTO DOCUMENTO (*)		Presente	Non Presente	Note
1 - SAN	a) Copia dell'ultima verifica (ex DPR 462/01) effettuata sugli impianti elettrici (ai sensi dell'art 86 c.1 e art 296 del D. Lgs 81/08) b) Copia CPI in corso di validità			
2 - SAN	Attestazione di verifica dei dispositivi di recupero vapori con cadenza annuale (o triennale in caso di installazione di un sistema di controllo automatico) ai sensi del D.Lgs. 125/12 con verbale di rapporto dell'ultima prova funzionale V/L medio effettuata			
3 - SAN	Colonnine di erogazione: Dichiarazione di conformità CE (per apparecchiature immesse sul mercato dal 1° luglio 2003)			
4 - SAN / AMB	a) Relazione contenente descrizione delle eventuali modifiche apportate rispetto alle condizioni esistenti al momento dell'ultimo collaudo eseguito (corredata da planimetria che evidenzia anche il posizionamento indicativo dei pulsanti di emergenza e di stacco della tensione nonché da foto significative rappresentanti lo stato di fatto) oppure b) dichiarazione che l'impianto non è stato soggetto a modifiche <i>Tale relazione/dichiarazione deve riguardare sia gli aspetti relativi ai parametri ambientali che sanitari</i>			
5 - SAN	<i>(Solo per gli impianti dotati di GPL)</i> - Verbale di verifica decennale di integrità del serbatoio (ai sensi dell'art.12 del D.M. 329/2004) - Verbale di verifica biennale di funzionamento (ai sensi dell'art.13 del D.M. 329/2004)			
6 - SAN	<i>(Solo per gli impianti dotati di metano)</i> - Verbale di verifica decennale del pacco bombole (ai sensi dell'art.12 del D.M. 329/2004) - Verbale di verifica biennale di funzionamento (ai sensi dell'art.13 del D.M. 329/2004) * Nel caso in cui il pacco bombole rientrasse in direttiva TPED, dovrà essere presentata la relativa certificazione di revisione periodica			
7 - AMB	Certificazione dell'ultima prova di tenuta serbatoi e tubazioni in base alle linee guida ARPA.			
8 - AMB	Autorizzazione agli scarichi idrici a cui va unita la copia della richiesta protocollata di rilascio/rinnovo di autorizzazione agli scarichi idrici qualora la verifica per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione sia in itinere. * In caso di richiesta di autorizzazione agli scarichi idrici in itinere, rilascio o rinnovo, la verifica dei parametri sanitari e ambientali potrà concludersi con l'idoneità tecnica di cui sopra, precisando che tale idoneità è «condizionata» al rilascio della nuova autorizzazione o rinnovo e conseguente acquisizione della medesima da parte del Comune.			
9 - AMB	<i>In caso di serbatoi trasformati a doppia parete:</i> - Relazione tecnica dell'intervento effettuato da operatore qualificato. - Dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento (Manuale UNICHIM n.195/2000 e n.195/2003, Manuale UNICHIM 200/2007), relative alle operazioni di risanamento, rilasciata dal responsabile della ditta esecutrice.			

Tale documentazione è stata prodotta su supporto magnetico (CD) o USB unitamente ad una copia cartacea.

La Società titolare dell'impianto dichiara (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con espresso richiamo alle sanzioni previste all'art.76 del medesimo D.P.R. in relazione alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia in caso di dichiarazioni mendaci, formulazione o uso di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità), che la documentazione prodotta su supporti magnetici nonché in forma cartacea è identica per contenuto e ne attesta la veridicità.

Data

Firma della Società titolare dell'impianto

(firma leggibile)